



COMUNE DI RONZONE
PROVINCIA DI TRENTO

STATUTO COMUNALE

STATUTO COMUNALE

PREAMBOLO:

L'adozione del presente Statuto conferma e rinnova la volontà della Comunità di Ronzone di regolare la propria convivenza nel rispetto delle leggi e nell'esercizio della potestà di autogoverno che l'ordinamento Le riserva.

Bisogna risalire quattro secoli di storia per incontrare il primo documento che disciplina ed organizza la vita della comunità, la "Charta di Regola" (1586), e per scoprire che già allora si era avvertita la necessità di fissare in un testo normativo i principi informativi della gestione dei beni comuni, della formazione degli organi di governo locale, del loro funzionamento, dei poteri loro assegnati, della salvaguardia del patrimonio, delle regole di convivenza all'interno del paese.

Ora la legge regionale 04/01/1993 n. 1, affida al Consiglio Comunale un compito analogo, invitando il Comune a dotarsi di uno strumento normativo che contenga tutti in principi generali che dovranno essere rispettati nell'esercizio dei compiti istituzionali del Comune, nonché nella formazione e nel funzionamento dei suoi Organi e nella gestione delle risorse e del patrimonio comuni.

Nella adozione dello Statuto verranno pertanto tenute in estrema considerazione le peculiarità che caratterizzano il comune, ed in particolare:

- la sua dimensione sia territoriale che demografica;
- le sue origini storiche (già nel 1307 si ha notizia della esistenza del paese con la propria precisa identità, allora denominato "Ronzonum");
- la spiccata vocazione turistica della zona che implica una particolare attenzione a tale aspetto nella gestione futura del territorio;
- la presenza sul territorio di un patrimonio storico- artistico di valore eccezionale;
- il valore paesaggistico ed ambientale della zona, valutandone con estrema attenzione l'utilizzo;
- in sintesi, la necessità di conciliare la conservazione del patrimonio culturale- storico- ambientale, ancora vivo nella concezione intima del "paese", con le esigenze che la gestione di un'area vocata al turismo impone.

TITOLO 1°

CAPO 1°

ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

Il Comune di Ronzone, ente locale autonomo, rappresenta la sua Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Della sua autonomia si avvale per il conseguimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione, della Provincia Autonoma e del presente Statuto.

ART. 2 SEDE E TERRITORIO

Il Comune ha sede presso il Municipio di Ronzone.

Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale, salvo esigenze particolari che richiedano la riunione in altra sede idonea ed allo scopo determinata.

Il Comune è costituito dai territori catastali identificati da Ronzone 1° (paese) e Ronzone 2° (montagna). L'estensione del territorio è pari a 5,31 Km² e lo stesso confina con i Comuni catastali di Sarnonico, Malosco, Fondo e Appiano.

ART. 3 SEGNI DISTINTIVI

Il Comune ha un proprio sistema e un proprio gonfalone, che sono quelli già in uso, aventi le caratteristiche ed i colori di cui in allegato al presente statuto. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono subordinati a specifica autorizzazione del Sindaco.

ART. 4 FINALITA' E COMPITI

Il comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi interpretando anche i problemi e le esigenze dell'intera popolazione dimorante; promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, morale, economico e culturale, ispirandosi ai valori ed ai principi generali della Costituzione Italiana;

- persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politico-amministrative;
- tutela i valori delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e religiose presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- concorre alla salvaguardia dell'ambiente alla riduzione dell'inquinamento per assicurare l'uso delle risorse alle generazioni future;
- attiva tutte le funzioni amministrative per favorire lo sviluppo economico nei vari settori con particolare riferimento alla propensione turistica del proprio territorio;
- sostiene le attività ed iniziative del volontariato e delle libere associazioni formalmente costituite;
- realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandole con gli altri Comuni, Consorzi e altri Enti Territoriali;
- concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico;
- l'attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, imparzialità e responsabilità;

TITOLO 2°

ORGANI ELETTIVI

ART. 5 ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta e il sindaco.

CAPO 1° IL CONSIGLIO

ART. 6 RUOLO E COMPETENZE

Il Consiglio Comunale è costituito da quindici consiglieri eletti, rappresenta la Comunità Locale individuandone ed interpretandone gli interessi generali.

Ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabilita dall'art. 13 della L.R. 4/1/1993 n.1, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità locale.

Determina gli indirizzi per coordinare l'attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita su tutte le attività del comune il controllo politico- amministrativo in modo che l'azione dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Definisce i propri indirizzi politico-amministrativi mediante l'adozione di atti fondamentali comprendenti:

- i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli Istituti di Partecipazione Popolare;
- i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi ivi compresi e l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa;

Delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina ove spetti, il rimborso spese.

ART. 7 SESSIONI E CONVOCAZIONI.

Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.

È convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria da parte di un **quarto** dei Consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.¹

È convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g.

È regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali secondo la Legge o il Regolamento, esse debbono essere non pubbliche.

Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno o con altro ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di **sei** consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.²

Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alla seduta di prima convocazione.

Alla seduta del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

¹ comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 dd. 12.09.2014

² comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 dd. 12.09.2014

ART. 8 DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di Competenza del Consiglio Comunale spetta alla giunta, al Sindaco e a ciascun Consigliere.

Ogni deliberazione si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

Al fine della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano invece coloro che si assentano prima di votare.

Le votazioni sono effettuate di norma con voto palese.

Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

ART. 9 GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.

Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a costui sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.

Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.

Il Regolamento definisce le altre competenze dei Gruppi Consiliari, le norme per la loro formazione, per il loro funzionamento ed i mezzi di cui dispongono per esercitare le loro funzioni.

Il Sindaco, in funzione di Presidente delle adunanze consiliari, può indire la conferenza dei Capi gruppo per consultazioni e per la programmazione delle riunioni del Consiglio Comunale.

ART. 10 CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Essi rappresentano la Comunità Comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alle deliberazioni del Consiglio. Tuttavia sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il Regolamento può precisare i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

Il Regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di Legge, Statuto o Regolamento.

Il Regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla Legge.

Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Ai consiglieri che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e per non più di una seduta al giorno nella misura stabilita dalla normativa regionale. Il gettone di presenza viene concesso anche ai membri per le sedute delle Commissioni comunali previste per legge o regolamento ed alle medesime condizioni.³

CAPO 2° IL SINDACO

ART. 11: RUOLO E COMPETENZA

Il Sindaco capo dell'Amministrazione Comunale rappresenta il Comune e la Comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

Convoca e presiede il Consiglio Comunale, la Giunta ed eventuali commissioni, fissandone l'ordine del giorno.

Il sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Promuove iniziative per assicurare che uffici, servizi e istituzioni, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

In caso di assenza o impedimento, purché comunicati, il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco, nominato dal Sindaco.

Nel caso di contemporanea documentata assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Presiede le commissioni di gara nel caso in cui il Segretario Comunale intervenga nelle stesse quale Ufficiale rogante.

Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Sottoscrive le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la Legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del segretario.

Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Quale ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune.

Il sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

³ comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 dd. 12.09.2014

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

CAPO 3° LA GIUNTA COMUNALE

ART. 12 RUOLO E COMPETENZE

La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da nr. **3 (tre)** Assessori di cui almeno due Consiglieri comunali.⁴

Il Sindaco nomina gli Assessori tra cui il Vicesindaco. Il Sindaco ha facoltà di nominare Assessori, fino al numero massimo di **uno**, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e alla nomina di Assessore.⁵

Spetta alla giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al Segretario, ai dirigenti.

Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta e sui risultati ottenuti e del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la Legge.

Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e, su richiesta del Sindaco o degli assessori interessati, in merito a tutti gli altri argomenti.

Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno. È presieduta dal Sindaco o in sua assenza dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età.

Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, se legalmente consentito, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.

⁴ comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 dd. 12.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 dd. 22.10.2020

⁵ comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 dd. 12.09.2014

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Le dimissioni o la cessazione dall' ufficio di Assessore per altra causa sono regolate dalle norme di legge.

ART. 13 ELEZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco viene eletto secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 14 MOZIONE DI SFIDUCIA.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TIPO 3° ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 15 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

Gli Uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed hanno come obiettivo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

L'ordinamento degli Uffici e dei servizi è disciplinato dal Regolamento che ne fissa i criteri organizzativi e ne determina l'organigramma.

Nell'attuazione di tali criteri e principi il Segretario Comunale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

L'Amministrazione Comunale assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione ed aggiornamento riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

ART. 16 SEGRETARIO COMUNALE

L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita coordinando l'attività degli uffici, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale, in attuazione agli indirizzi del Consiglio, della Giunta e alle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

Il segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato giuridico, è il funzionario più elevato in grado del Comune, è Capo del Personale, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e redige i relativi verbali apponendovi la propria firma; esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, se necessario, al loro invio agli organi di controllo.

Assicura l'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.

Presiede le Commissioni di gara: qualora non possa presiederle svolgendo in esse le funzioni di ufficiale rogante, la Commissione è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da Lui delegato.

Presiede inoltre le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura di posti vacanti.
Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultati.
Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, di consultazione, di sovrintendenza, di coordinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme di Legge.

TITOLO IV° SERVIZI PUBBLICI

ART. 17 PRINCIPI

Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, valorizza la partecipazione degli utenti, riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione, assicurando ad esse la partecipazione alla programmazione.

Nell'organizzazione dei servizi devono sempre essere assicurate idonee forme di partecipazione e di tutela degli utenti.

ART. 18 FORME DELLA GESTIONE

I servizi sono gestiti in economia in concessione mediante società a partecipazione pubblica.

La scelta del tipo di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione, anche comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente statuto.

ART. 19 GESTIONE IN ECONOMIA

Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

ART. 20 SERVIZI IN CONCESSIONE

Sono svolti mediante concessione i servizi che, per le loro caratteristiche imprenditoriali, tecniche ed economiche siano meglio organizzabili.

I concessionari sono scelti con procedimenti s concorso ad appalto.

Gli obblighi del concessionario sono stabiliti nel disciplinare di concessione.

Il concessionario garantisce i diritti e le prestazioni che spettano agli utenti.

ART. 21 PARTECIPAZIONI A SOCIETA' DI CAPITALI

Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale (a maggioranza assoluta dei componenti), con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui queste sia eventualmente subordinata.

Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione alla partecipazione, riferendone al Consiglio.

Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all' assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

Sente la Giunta Comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa la Giunta delle questioni trattate nella seduta successiva.

È riservata al consiglio Comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V° LE FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

ART. 22 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della Legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

ART. 23 CONVENZIONI

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art.40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

Con l'approvazione della convenzione il Consiglio Comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Nell'ambito dei servizi sociali il Comune può stipulare particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART. 24 PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

È deliberata dal Consiglio Comunale:

la promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale.

Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti fra gli Enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 25 CONSORZI

Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

Il Sindaco sente la Giunta Comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa la giunta, delle questioni trattate, nella seduta successiva.

Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 26 UNIONE DI COMUNI

Il comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

TITOLO VI° PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 27 LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione, una migliore trasparenza dell'azione amministrativa e l'imparzialità dei processi decisionali, il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente.

Il Comune disciplina la consultazione delle Associazioni sociali ed economiche nei settori di loro competenza, disciplina le modalità di esercizio di istanze, petizioni e proposte, regola il diritto di iniziativa popolare garantendo il referendum propositivo e consultivo su questioni di interesse della Collettività.

Il Comune favorisce l'attività delle Associazioni, sostiene e valorizza le libere forme associative e cooperative, la loro costituzione e potenziamento con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e religioso, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

Il Comune incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico.

L'Amministrazione Comunale, a sostegno delle iniziative promosse da tali associazioni, potrà intervenire con l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

ART. 28 ISTANZE E PETIZIONI

Ogni residente del Comune può inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.

L'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni nei modi e nei tempi stabiliti nel regolamento e comunque, fino a compiuta disciplina della materia, entro giorni trenta dal ricevimento delle singole richieste.

ART. 29 CONSULTAZIONI

Nelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse collettivo ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere inviate, da parte degli organi comunali, forme diverse di consultazione della popolazione.

Le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea-assemblea pubblica generale, assemblea dei capi famiglia, assemblea delle libere associazioni-, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero seguire da parte di cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione.

ART. 30 REFERENDUM⁶

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo, quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto:

- da due terzi dei consiglieri comunali;

- da un comitato promotore di almeno 40 elettori, una volta dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti, la richiesta dovrà essere sottoscritta da il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero non inferiore a quaranta.

3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

4. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio ed in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il 30% degli aventi diritto al voto.

7. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum per adeguarsi all'esito referendario.

8. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

9. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

10. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

⁶ articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 dd. 29.03.2016

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- f) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- g) Statuto comunale – escluso il caso di cui all'art. 30 bis del presente regolamento.

11. E' istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, per la verifica dell'ammissibilità del quesito referendario e per ogni altra incombenza ad esso assegnato dal regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini. Il Comitato dei Garanti è formato dal Segretario Generale e da due esperti in materie giuridico -amministrative, eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Del Comitato dei Garanti non possono far parte Amministratori Comunali. Il Comitato deve esprimersi sull'ammissibilità del quesito referendario entro 45 giorni dalla data di presentazione del quesito.

12. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, la verifica della regolarità della presentazione e delle firme, il riscontro della comprensibilità del quesito referendario e le modalità operative della consultazione.

13. Le consultazioni relative al referendum devono essere convocate non prima di 90 giorni dal deposito delle firme, in una domenica, in un unico turno e unica giornata. I referendum non possono comunque essere effettuati nel semestre antecedente e conseguente all'anno delle elezioni comunali.

14. L'amministrazione comunale assicura l'invio, in unica soluzione, a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

ART. 30 bis REFERENDUM CONFERMATIVO DELLO STATUTO COMUNALE⁷

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. n. 1 del 1993 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente articolo. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale.

Per il referendum confermativo dello Statuto o delle modifiche statutarie, la proposta viene inviata al Comitato dei Garanti e le sottoscrizioni, vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

2. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme contemplate dal precedente articolo 30 del presente Statuto.

ART. 31 DIFENSORE CIVICO

Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia, può essere istituito il Difensore Civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della

⁷ articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 8 dd. 29.03.2016

Pubblica Amministrazione Comunale e, su denuncia degli interessati, sulla base di notizie pervenute o di propria iniziativa, si attiva per accertare e, se possibile, eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Opera in piena indipendenza ed autonomia al di fuori di ogni dipendenza gerarchica rispetto ad altri organi del Comune.

Questo istituto viene attivato mediante convenzione con il difensore civico operante sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della disciplina relativa.

All'atto dell'insediamento il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:

“ Giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato, le Leggi della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, lo Statuto del Comune di Ronzone e di adempiere le mie funzioni al solo scopo di perseguire il pubblico bene”.

La convenzione con il Difensore Civico Provinciale è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta. Essa prevede l'assunzione da parte del Difensore Civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso spettategli.

L'incaricato assume le funzioni di Difensore Civico del Comune con il giuramento da pronunciarsi secondo la formula stabilita al terzo comma del presente articolo.

TITOLO VII° I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 32 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento è di novanta giorni al decorrere dal ricevimento della domanda salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla Legge o dai Regolamenti.

Il Consiglio Comunale determina con regolamento:

- a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
- c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
- d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla Legge.

ART. 33 TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di cui all'art. 32 è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento.

ART. 34 TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

Il Segretario Comunale cura l'istruttoria del procedimento, in modo che esso si svolga con tempestività ed efficacia.

Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario con un atto in cui sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

ART. 35 SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

Il Segretario Comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;

- c) il Bilancio comunale e i documenti annessi;
- d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- e) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio Comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

ART. 36 ACCESSO DEI CITTADINI

Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune;
Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.
Il Regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
Il Segretario Comunale o il diverso funzionario indicato dal Regolamento oppone, nei casi previsti dalla Legge, il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro quindici giorni.

TITOLO VIII° LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 37 CRITERI GENERALI

La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle Leggi statali e provinciali.
Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla Legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 38 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
Il Comune delibera nei termini di Legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione revisionale e programmatica.
Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.
Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla Legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART. 39 REVISIONE ECONOMICA

Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, segnalando eventuali irregolarità.

Per l'esercizio della sua funzione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, mediante apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

TITOLO IX° LE NORME TRANSITORIE

ART. 40 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi della Legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

I regolamenti comunali tuttora vigenti mantengono la loro efficacia sino all'adozione di nuovi regolamenti che regolino la stessa materia.

STEMMA DEL COMUNE DI RONZONE

BLASONATURA: "Partito; nel primo d'argento all'abete al naturale; nel secondo d'oro al pozzo completo della sua attrezzatura, al naturale; in campo una R maiuscola, rossa in stampatello posta sulla partizione."

CORONA: "Murale di Comune."

ORNAMENTI: "A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo tricolore verde, rosso, argento."

GONFALONE DEL COMUNE DI RONZONE

Drappo bianco, affiancato da due pali purpurei, del rapporto di 5/9, bordato e frangiato d'argento, terminante al ventate in tre pedoni di cui il centrale quadrato ed i laterali rettangoli e minori, pendente da un bilico – unito all'asta, ricoperta da una guaina di velluto dai colori bianco e porpora disposti a spirale – da un cordone a nappe, d'argento.

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I°

IL COMUNE

- ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA
- ART. 2 SEDE E TERRITORIO
- ART. 3 SEGNI DISTINTIVI
- ART. 4 FINALITA' E COMPITI

TITOLO II°

ORGANI ELETTIVI

- ART. 5 ORGANI ELETTIVI

CAPO I° IL CONSIGLIO

- ART. 6 RUOLO E COMPETENZE
- ART. 7 SESSIONI E CONVOCAZIONI
- ART. 8 DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE
- ART. 9 GRUPPI CONSILIARI
- ART. 10 CONSIGLIERI COMUNALE

CAPO II° IL SINDACO

- ART. 11 RUOLO E COMPETENZA

CAP III° LA GIUNTA COMUNALE

- ART. 12 RUOLO E COMPETENZE
- ART. 13 ELEZIONE DEL SINDACO
- ART. 14 MOZIONE DI SFIDUCIA

TITOLO III°

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- ART. 15 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- ART. 16 SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO IV°

SERVIZI PUBBLICI

- ART. 17 PRINCIPI
- ART. 18 FORME DELLA GESTIONE
- ART. 19 GESTIONE IN ECONOMIA

- ART. 20 SERVIZI IN CONCESSIONE
ART. 21 PARTECIPAZIONI A SOCIETA' DI CAPITALI

TITOLO V°

LE FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

- ART. 22 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
ART. 23 CONVENZIONI
ART. 24 PARTECIPAZIONI AD ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 25 CONSORZI
ART. 26 UNIONE DI COMUNI

TITOLO VI°

PARTECIPAZIONI POPOLARI

- ART. 27 LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
ART. 28 ISTANZE E PETIZIONI
ART. 29 CONSULTAZIONI
ART. 30 REFERENDUM
ART. 30bis REFERENDUM CONFERMATIVO DELLO STATUTO COMUNALE
ART. 31 DIFENSORE CIVICO

TITOLO VII°

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 32 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
ART. 33 TERMINE DEL PROCEDIMENTO
ART. 34 TRATTAZIONE DELLE PRATICHE
ART. 35 SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'
ART. 36 ACCESSO DEI CITTADINI

TITOLO VIII°

LA GESTIONE FINANZIARIA

- ART. 37 CRITERI GENERALI
ART. 38 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ART. 39 REVISIONE ECONOMICA

TITOLO IX°

LE NORME TRANSITORIE

- ART. 40 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 10 maggio 1994 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 di data 10 aprile 1995.

Sottoposto a controllo con deliberazione della Giunta Provinciale nella seduta del 18 maggio 1995.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23.6.1995.

- Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 dd. 12.09.2014

- Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 08 dd. 29.03.2016

- Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 dd. 22.10.2020

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 dd. 12.11.2020.

Entrato in vigore in data **12.12.2020** ai sensi dell'art. 4 comma 3° del CEL.